

# **LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA**

# PROGRAMMA DEL MODULO

Cercheremo di fare chiarezza su:

- aspetti economico-aziendali
- aspetti civilistico-procedurali
- aspetti operativo-contabili
- principali lineamenti tributari


# **ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI**

# La liquidazione: DEFINIZIONE


La **liquidazione** consiste nella **cessione** dei mezzi economici costituenti il **capitale aziendale** contro l'incasso del **controvalore in denaro** o in titoli rappresentativi

# La liquidazione: DEFINIZIONE

A seconda delle **modalità di trasferimento** del capitale distinguiamo



# La liquidazione: DEFINIZIONE



# La liquidazione: DEFINIZIONE

Liquidazione e cessione, pur essendo due diversi istituti, si configurano come due facce di uno stesso fenomeno: la **CESSAZIONE AZIENDALE**

Distinguiamo:

Cessazione *in senso assoluto* → Eliminazione dell' unità produttiva dall' ordine economico generale

Cessazione *in senso relativo* → L' azienda mantiene la propria unità funzionale ma si distacca definitivamente dal proprio soggetto istituzionale

Quindi:

Cessazione in senso assoluto → Liquidazione per stralcio

Cessazione in senso relativo → Cessione

# La liquidazione: DEFINIZIONE

## *I presupposti*

CESSIONE



Esistenza di un complesso di beni e servizi legati da un vincolo di complementarietà  
per il conseguimento di flussi di reddito duraturi e soddisfacenti



L'azienda è negoziabile ad un prezzo funzione dell'economicità futura



Consente di realizzare il **PREMIO DI AVVIAMENTO**



# La liquidazione: DEFINIZIONE

## *I presupposti*

### LIQUIDAZIONE

Le attività perdono il maggior valore che esse assumono come complesso economico unitario volto al raggiungimento di risultati giudicati appaganti



Il complesso economico viene “polverizzato” nei singoli beni, i cui valori si identificano nei *prezzi derivanti dalla vendita separata*



Non genera un avviamento ma può realizzare delle **ECONOMIE DI UNITÀ**

# La liquidazione: CAUSE

Distinguiamo tra:

*Liquidazione volontaria*


È frutto di un *autonomo atto* di volontà del soggetto economico

Autonomia solo apparente:  
la liquidazione si attua quando la  
cessione non è possibile:

- Azienda patologica con squilibri funzionali irreversibili
- Azienda fisiologica che ha già raggiunto lo scopo per cui è stata costituita
- Azienda fisiologica priva di mercato

*Liquidazione forzata*

È frutto di un' *imposizione* di legge o,  
comunque, della volontà di soggetti  
esterni all' azienda



In questi casi la *liquidazione per parti* rappresenta l' *unica soluzione attuabile*

# **ASPETTI CIVILISTICO-PROCEDURALI**

# La liquidazione: DEFINIZIONE

Sotto il profilo giuridico la liquidazione ha rilievo solo se *l'impresa liquidata ha carattere collettivo* (società prevista dal C.C.)

La **liquidazione** è un **procedimento** conseguente al manifestarsi del **fenomeno dello scioglimento** attraverso cui si regolano i rapporti sorti durante l'esercizio dell'attività, con il fine di **dividere tra i soci il patrimonio aziendale**

# La liquidazione: DEFINIZIONE

*Domanda: scioglimento ed estinzione dell'azienda coincidono?*


I due fenomeni rappresentano due momenti temporalmente diversi.

## Estinzione:

- *società semplice*: fine della fase di liquidazione
- *società di persone o di capitali*: cancellazione dal registro delle imprese

## Scioglimento:

- Si produce quando si *verifica uno dei fatti previsti dalla legge o inseriti nello statuto sociale*
- Non produce l'immediata cessazione della società ma *modifica lo scopo della gestione*




Non più la produzione di reddito ma la *cessazione di ogni attività produttiva*

# La liquidazione: DEFINIZIONE

Il legislatore si sofferma solo sul FINE dell' operazione di liquidazione (la ripartizione del patrimonio netto) indipendentemente dal modo in cui questo si realizza.

**Quindi**

sotto il *profilo giuridico*, l' istituto della liquidazione comprende



# La liquidazione: PROCEDURA

*Domanda: La liquidazione della società necessita di una procedura formale?*

La liquidazione coinvolge due categorie principali di soggetti: (1) i soci (2) i creditori. Questi ultimi vanno tutelati perché il patrimonio aziendale rappresenta la forma di garanzia posta a tutela del proprio credito.

## *Tutela società di persone:*

*Art. 2279:* divieto al liquidatore di intraprendere nuove operazioni.

*Art. 2280 1° c.:* imposizione del pagamento dei debiti per la legittima ripartizione del patrimonio.

*Art. 2280 2° c.:* obbligo di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sul capitale sottoscritto e, se occorre, le somme aggiuntive per il soddisfacimento integrale dei debiti sociali.

## *Tutela società di capitali:*

*Art. 2491:* non possono essere ripartiti acconti sul risultato di liquidazione a meno che dai bilanci non risulti che ciò non pregiudichi il pagamento dei creditori sociali, o che il socio presti idonee garanzie.

*Art. 2491:* per la completa soddisfazione dei creditori sociali, il liquidatore può chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni o quote.

# La liquidazione: PROCEDURA

- Società di persone:**
- ❖ Il *processo formale non è obbligatorio* perché i soci rispondono illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese.
  - ❖ L'organo liquidatorio è elemento facoltativo e sostitutivo della figura dell'amministratore.  
Diviene obbligatorio se il contratto sociale non prevede le modalità di liquidazione del patrimonio ed esiste disaccordo tra i soci (art. 2275 C.C.).
- Società di capitali:**
- ❖ È necessario un *iter ben preciso* (art. 2484 e ss.).
  - ❖ I creditori sociali possono rivalersi nei confronti dei soci solo fino a concorrenza delle quote di patrimonio da questi percepite in base al bilancio di liquidazione.



# La liquidazione: DEFINIZIONE

Normativa di riferimento

<b>Tipo societario</b>	<b>Artt. Codice Civile</b>
Società semplice	Artt. 2272 – 2283
S.n.c.	Artt. 2308 – 2312
S.a.s	Artt. 2323 – 2324
Società di capitali	Artt. 2484 – 2496

# La liquidazione: CAUSE

Cause di scioglimento delle **aziende individuali**:

- Volontarie** {
- ritiro dell'attività del titolare;
  - l'assunzione della forma societaria con il conferimento dell'azienda individuale.
- Involontarie** {
- morte del titolare;
  - condanna penale del titolare con conseguente reclusione;
  - ordine dell'autorità pubblica che proibisce lo svolgimento dell'attività.

# La liquidazione: CAUSE

Le cause di scioglimento *comuni a tutti i tipi di società*:

1. decorso del termine;
2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
3. volontà di tutti i soci o delibera assembleare;
4. altre cause previste dal contratto sociale o dall'atto costitutivo.

Le cause di scioglimento *comuni alle società di persone*:

1. venir meno della pluralità dei soci;
2. venir meno dei soci accomandatari (con responsabilità illimitata e solidale) o di tutti i soci accomandanti (responsabilità limitata) nella società in accomandita semplice;
3. liquidazione coatta amministrativa o dichiarazione di fallimento.

# La liquidazione: CAUSE

Le cause di scioglimento *comuni alle società di capitali*:

1. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea (art. 2484 n. 3);
2. riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2484 n. 4, 2447 e 2482 ter);
3. incapacità di mantenere il proprio capitale sociale nei limiti del minimo legale, dopo la liquidazione del socio receduto (artt. 2437 quater e 2473);
4. altre cause previste dalla legge (artt. 2308 e 2323);
5. dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo (art. 2332);
6. impossibilità di ripristinare le dovute proporzioni tra azioni ordinarie e azioni privilegiate e di risparmio nelle società quotate (art. 145 c. 5 DLgs 58/1998);
7. cessazione d'ufficio di tutti i soci amministratori nella Società in accomandita per azioni (art. 2458).

# La liquidazione: CAUSE

## Decorrenza e pubblicità delle cause di scioglimento


### *Imprese individuali*

La data di inizio della liquidazione è quella indicata nella dichiarazione di variazione dati presentata ai fini IVA.

### *Società di persone*

Per data di effetto della liquidazione (se non precisato diversamente dal legislatore) si intende:

- data di delibera di messa in liquidazione se è frutto del consenso di tutti i soci;
- data del provvedimento di messa in liquidazione, se il liquidatore è nominato dal tribunale.



*In ogni caso c'è l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.*

# La liquidazione: CAUSE


## Decorrenza e pubblicità delle cause di scioglimento

*Società di capitali* prima del DLgs 6/2003

Non si distingueva tra *cause di diritto* e *cause facoltative* (fattispecie prima individuate e poi decise dai soci).



Le cause di scioglimento producevano *effetto dal momento in cui si generavano* e non da quando la società ne accertava la sussistenza.



La liquidazione è *conseguenza diretta* del verificarsi di una causa di scioglimento.

# La liquidazione: CAUSE

## Decorrenza e pubblicità delle cause di scioglimento


*Società di capitali* dopo il DLgs 6/2003

Oggi si *distingue nettamente* il momento in cui si verificano le cause di scioglimento dalla *data da cui decorrono gli effetti* di scioglimento. Tali effetti si producono dopo gli adempimenti di pubblicità legale.

Per evitare usi illeciti o arbitrari ritardi, il legislatore ha stabilito che l' amministratore:

1. accerti, **senza indugio**, il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti di pubblicità previsti;
2. si faccia carico di una **responsabilità personale e solidale** per i danni subiti da società, soci, creditori sociali e terzi in caso di ritardo od omissione.

In **caso di omissione**, il tribunale può accertare il verificarsi della causa di scioglimento, su istanza dei singoli soci, dei singoli amministratori o dei sindaci.




È necessario aggiungere alla denominazione sociale “trattasi di società in liquidazione”.

# La liquidazione: EFFETTI

Premessa: lo scioglimento **NON** determina l' **immediata estinzione** della società.

Durante la fase di liquidazione, *l'azienda continua ad esistere con uno scopo diverso* della sua attività.

La liquidazione produce effetti per tre categorie di soggetti:

- 
- i soci
  - gli amministratori
  - altri organi sociali




# La liquidazione: EFFETTI

## EFFETTI SUI SOCI

- ✓ Perdita del diritto di percepire gli utili sostituito dal diritto di percepire l'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione.
- ✓ Diritto alla restituzione dei beni conferiti in godimento o ad un risarcimento (a carico del patrimonio sociale) se questi sono periti o deteriorati per cause imputabili agli amministratori.
- ✓ Obbligo di versare le somme ancora dovute sulle rispettive quote azioni se i fondi liquidi sono insufficienti ad estinguere i debiti sociali (versamenti aggiuntivi per le società di persone).

# La liquidazione: EFFETTI


## EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI della **società di capitali**

Limitazione dei poteri  Possono agire solo nella prospettiva di *conservare l'integrità e il valore* del patrimonio sociale.



Diversamente sono solidalmente responsabili per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi (DLgs 6/2003).

Prima del DLgs 6/2003  divieto di compiere nuove operazioni.

Dopo il DLgs 6/2003  valutare se sia conveniente cessare l'attività o proseguire la gestione per preservare il patrimonio sociale.


## EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI della **società di persone**

Limitazione dei poteri  Possono compiere solo gli *affari urgenti*.

# La liquidazione: EFFETTI

## EFFETTI SU ALTRI ORGANI SOCIALI – L' assemblea dei soci

- assumere le decisioni per l' attuazione della procedura;
- deliberare su: n° dei liquidatori, regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità dei liquidatori, nomina dei liquidatori, criteri di liquidazione, poteri dei liquidatori, atti per la salvaguardia del valore dell' impresa;
- ha la facoltà di approvare il bilancio annuale e di apportare all' atto costitutivo le modifiche utili per favorire la conversione in denaro del patrimonio;
- revocare la liquidazione.



La liquidazione può essere revocata in qualsiasi momento, previa eliminazione della causa di scioglimento. A determinate condizioni:

- i soci possono recedere dalla società;
- i creditori possono opporsi entro 60 giorni.

# La liquidazione: EFFETTI


## EFFETTI SU ALTRI ORGANI SOCIALI – Il collegio sindacale


- ✓ continuare l'attività di verifica dell'operato del liquidatore;
- ✓ accertare che la legge e l'atto costitutivo non siano violati;
- ✓ appurare che siano rispettati i principi di corretta amministrazione;
- ✓ esercitare il controllo contabile;
- ✓ potere-dovere di richiedere la nomina e la revoca del liquidatore (se sussiste giusta causa);
- ✓ esprimere un giudizio sul bilancio predisposto dal liquidatore;
- ✓ redigere una relazione al termine della liquidazione.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**


I liquidatori possono essere **uno** o **più**.


L'atto di nomina segue *regole diverse* a seconda del tipo di impresa.

**Imprese individuali**  L'imprenditore o un soggetto qualificato nominato dallo stesso imprenditore.

**Società di persone**  I soci-amministratori

In mancanza di un'intesa tra i soci, la liquidazione è compiuta da uno o più liquidatori nominati all'unanimità dai soci o, nel disaccordo, dal tribunale.

**Società di capitali**  I liquidatori sono nominati dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono in merito, dal tribunale.



Il liquidatore può essere:


1. una data persona;
2. una persona che ricopre una particolare carica al momento dello scioglimento;
3. una persona nominata da un soggetto terzo.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

La nomina è soggetta al regime di *pubblicità legale*. Vanno pubblicizzati sia la *nomina* che la *determinazione dei poteri* del liquidatore.

## Termini

Per le società di persone  Deposito entro 30 gg dalla notizia della nomina.

Per le società di capitali  Non è stabilito un termine.

## *Domanda:*

*La pubblicità ha natura dichiarativa o costitutiva dei poteri del liquidatore?*

La pubblicazione della nomina ha una *mera efficacia dichiarativa*.

Rende efficace nei confronti dei terzi il potere di rappresentanza di cui il liquidatore è già munito.

In caso di mancata pubblicità, il potere di rappresentanza **NON** è opponibile ai terzi a meno che non si dimostri che questi erano comunque a conoscenza della nomina (*presunzione semplice di ignoranza*).

# La liquidazione: ORGANO LIQUIDATORIO

## RINUNCIA

### *Società di persone*

Si applica l' art. 2276 (disposizioni dettate per gli amministratori).

Gli effetti della rinuncia si manifestano:

- dal momento in cui subentra il sostituto;
- nel caso di più liquidatori, immediatamente a condizione che resti in carica la maggioranza del collegio.

### *Società di capitali*

L' ipotesi di rinuncia non è espressamente regolamentata.

La lacuna normativa può essere colmata applicando le norme dettate per l' organo amministrativo.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

## **REVOCA ad nutum**

### *Società di persone*

Occorre la volontà unanime  
dei soci.

### *Società di capitali*

La decisione spetta all'assemblea  
che delibera con le maggioranze  
richieste per la modifica dell'atto  
costitutivo o dello statuto.

## **REVOCA per giusta causa**

Spetta al Tribunale su istanza di uno o più soci, dei sindaci o  
del pubblico ministero.



# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

## **FUNZIONI DEL LIQUIDATORE:**

- è l' **organo rappresentativo** delle società in liquidazione;
- **deve attuare** per legge le **direttive dei soci** al fine di realizzare l' attivo, estinguere i debiti sociali e ripartire il residuo tra i soci.

### *Società di capitali*

L' assemblea dei soci può *conferire particolari facoltà*:

1. mandato di vendere i beni aziendali nella loro unità;
2. esercizio provvisorio dell' attività produttiva.

### *Società di persone*

I soci possono *vietare*:

1. la vendita in blocco dei beni sociali;
2. la realizzazione di transazioni e di compromessi.

La volontà dei soci sull' operato del liquidatore trova un *limite* se:

- 1- non rispetta i principi posti a tutela dei terzi;
- 2- svuota i liquidatori di ogni autonomia gestionale.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

## **FUNZIONI DEL LIQUIDATORE:**

1. richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese;
2. indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione; nelle società di capitali inoltre deve aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “*trattasi di società in liquidazione*”;
3. ricevere in consegna dagli amministratori i beni aziendali e particolari documenti;
4. valutare se le attività realizzabili saranno sufficienti ad estinguere le passività.

Il liquidatore nello svolgimento delle sue funzioni può realizzare due tipologie di operazioni:

- a. assimilabili a quelle della *gestione di funzionamento*;
- b. tipiche della *procedura di liquidazione*.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

**Operazioni assimilabili a quelle della *gestione di funzionamento***

Si tratta di operazioni collegate a quelle poste in essere prima del verificarsi della causa di scioglimento (*contratti ed affari pendenti*).

## *Società di persone*

Il liquidatore *NON può compiere nuove operazioni* ad esclusione degli atti compiuti per perseguire in termini più convenienti lo scopo finale della liquidazione.

## *Società di capitali*

DLgs 6/2003: il liquidatore deve operare con *professionalità e diligenza*.  
L'incarico assunto dal liquidatore *NON consiste più in una semplice liquidazione dei singoli beni ma può arrivare all'esercizio provvisorio dell'azienda per preservarne il valore nell'ottica di una cessione in blocco (obiettivo: realizzare al meglio il patrimonio aziendale e non incrementarlo)*.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

## Operazioni tipiche della *procedura di liquidazione*

Si tratta di atti volti a convertire in denaro le attività aziendali, ad estinguere i debiti ed a ripartire il patrimonio residuo tra i soci.

### *Società di persone*

Il liquidatore *NON può procedere a nessun riparto* sino a quando non siano stati rimborsati i creditori o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli.

Per soddisfare i creditori, il liquidatore può chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e, se necessario, versamenti supplementari.

### *Società di capitali*

Il liquidatore *NON può ripartire acconti sul risultato della liquidazione* a meno che dal bilancio non risulti che ciò pregiudichi il tempestivo ed integrale pagamento dei creditori sociali o che il socio presti idonee garanzie.

Per soddisfare i creditori, il liquidatore può chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote o azioni.

# La liquidazione: **ORGANO LIQUIDATORIO**

## FUNZIONI DEL LIQUIDATORE:

Al *termine di ogni esercizio* della fase di liquidazione, il liquidatore deve redigere un *bilancio*:

### *Società di capitali*

A norma dell' art. 2490 C.C., il rendiconto dovrà essere presentato ai soci per l' approvazione.

### *Società di persone*

Non si ha una norma che disciplina direttamente l' obbligo di presentare il bilancio ai soci.

Lo si desume indirettamente in quanto i liquidatori sono assoggettati al disposto dell' art. 2276 C.C. relativo agli obblighi degli amministratori.

Al *termine della fase di liquidazione*, i liquidatori devono:

1. redigere il *bilancio finale di liquidazione*;
2. depositare le somme non riscosse dai soci in un istituto di credito;
3. richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese;
4. depositare le scritture contabili e i libri sociali.